

Codice A1618A

D.D. 29 agosto 2022, n. 459

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di una nuova pista di accesso ai pascoli nel Comune di Acceglio, loc. Vallone del Mollasco - Proponente: Comune di Acceglio - Approvazione proposta di variante in corso d'opera.



ATTO DD 459/A1618A/2022

DEL 29/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di una nuova pista di accesso ai pascoli nel Comune di Acceglio, loc. Vallone del Mollasco - Proponente: Comune di Acceglio – Approvazione proposta di variante in corso d'opera.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 26/11/2018 (Prot. n. 54641) al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B, il Comune di Acceglio (nella persona del Sindaco, Sig. Caranzano Giovanni Enrico) ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Acceglio (loc. Vallone del Mollasco), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, al fine di realizzare una pista di accesso ai pascoli;

- l'istanza è stata autorizzata con prescrizioni con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 15/01/2019 da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B su una superficie complessiva (tutta non boscata) di 8.761 mq, per un volume complessivo di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 6.834 mc, sui terreni censiti a NCT in Comune di Acceglio, F 13 mappali 33 – 34 – 59, F. 14 mappali 1 – 5 – 125, F. 16 mappali 42 – 44 – 45 – 46 – 49 – 50 – 56 – 53 – 52 – 88 – 89 – 91 - 90;

- in data 09/06/2022 (ns. Prot. n. 71180) è pervenuta al Settore scrivente, l'istanza del Comune di Acceglio volta ad ottenere l'autorizzazione ex L.r. 45/1989 della proposta di variante in corso d'opera per un intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo al fine di realizzare una pista di accesso ai pascoli in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nei medesimi terreni indicati al punto precedente;

- l'intervento in variante comporta una trasformazione / modificazione del suolo su una superficie complessiva di 8.761 mq (tutti non boscati), confermando la superficie oggetto della precedente

autorizzazione, mentre i movimenti terra (scavi più riporti) sono stati ridotti a 5.750 mc;

- in allegato all'istanza è pervenuta la seguente documentazione:

- > relazione tecnica
- > relazione geologico-geotecnica
- > progetto definitivo di variante e relative tavole grafiche
- > documentazione fotografica

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 25/08/2022 (ns. Prot. n. 103113) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che:

- > le modeste variazioni dell'asse stradale al fine di adattarlo il più possibile alla reale morfologia del versante comportano un minor scavo; ciò, unitamente al rinvenimento di maggiori superfici in roccia, determina un minor quantitativo di scogliere di sostegno, sostituite da reti accoppiate a biostuoia in aderenza
- > il consolidamento al piede del versante mediante cordolo intirantato per un tratto di circa 20 ml, risponde all'esigenza di risolvere il problema legato al verificarsi di un rilassamento dello strato superficiale con colamento di circa 20 mc di materiale detritico sul ciglio della strada, in corrispondenza dell'attraversamento di una frana;

- il parere sopra citato risulta favorevole alle modifiche proposte, nel rispetto di specifiche prescrizioni che verranno dettagliate nella seguente parte dispositiva del provvedimento;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che i lavori previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche prescrizioni secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- visto che il titolare dell'autorizzazione è un ente pubblico e che l'intervento viene eseguito con il concorso finanziario dell'U.E., si conferma che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, è esente dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore; allo stesso tempo, trattandosi di realizzazione di opere o lavori pubblici, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa di alcune criticità in via di risoluzione connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali disposta con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

determina

di autorizzare in variante in corso d'opera, rispetto a quanto autorizzato con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 105 del 15/01/2019 da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Comune di Acceglio (nella persona del Sindaco, Sig. Caranzano Giovanni Enrico), ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione di una pista di accesso ai pascoli nei terreni censiti al NCT in Comune di Acceglio, F. 13 mappali 33 – 34 – 59, F. 14 mappali 1 – 5 – 125, F. 16 mappali 42 – 44 – 45 – 46 – 49 – 50 – 56 – 53 – 52 – 88 – 89 – 91 – 90, in località Vallone Mollasco, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e la documentazione progettuale di variante, che si conservano agli atti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. dovranno essere osservate e poste in essere le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. tutte le scarpate oggetto dei lavori di riprofilatura, in particolare quelle in riporto, dovranno essere inerbite al fine di proteggerle dal dilavamento delle acque superficiali;
3. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area;
4. dovrà essere mantenuta nel tempo la corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;

Prescrizioni di carattere generale:

1. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente terre e rocce da scavo;
2. per le pareti di scavo delle trincee, dovranno essere verificate le condizioni di stabilità delle stesse in corso d'opera, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi indicati nella relazione geologica: in caso di scavi a parete verticale si dovranno installare opere provvisorie quali armature di sostegno in accordo con quanto previsto dall'art.119 del D.lgs n.81/08 e s.m.i.;
3. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
4. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a regola d'arte;
5. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, nel rispetto della normativa inerente terre e rocce da scavo e prevedendone adeguate azioni antiersive;
6. tutti gli scavi devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
7. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
8. se non in contrasto con quanto prescritto con il presente provvedimento, rimangono valide le prescrizioni impartite con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 105 del 15/01/2019;
9. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;
9. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
10. devono essere trasmesse a questo Settore le comunicazioni di inizio e ultimazione lavori;
11. i lavori dovranno essere eseguiti **entro 36 mesi dalla data della precedente Determinazione Dirigenziale n. 105 del 15/01/2019**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

Visto che il titolare dell'autorizzazione è un ente pubblico e che l'intervento viene eseguito con il concorso finanziario dell'U.E., si conferma che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, è esente dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore; allo stesso tempo, trattandosi di realizzazione di opere o lavori pubblici, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

L'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Dronero dovrà pervenire la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo